

Comune di Tione di Trento

Provincia Autonoma di Trento

"Regolamento speciale sull'armamento del Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie"

(art. 5, Legge -7 marzo 1986, n° 65; D.M.-4 marzo 1987, n° 145)

INDICE

TITOLO I - Generalità, numero e tipo di armi

Articolo 1 – Finalità ed ambito d'applicazione

Articolo 2 – Numero di armi in dotazione

Articolo 3 – Tipo di armi in dotazione

TITOLO II – Modalità e casi di porto dell'arma

Articolo 4 – Modalità e porto dell'arma

Articolo 5 – Servizi svolti con armi

Articolo 6 – Esenzione dal porto

TITOLO III – Custodia ed assegnazione delle armi

Articolo 7 – Modalità di assegnazione, doveri dell'assegnatario

Articolo 8 – Assegnazione dell'arma di volta in volta

Articolo 9 – Assegnazione dell'arma in via continuativa

Articolo 10 – Armeria del Corpo

Articolo 11 – Distribuzione e ritiro delle armi

Articolo 12 – Conservazione delle armi e delle munizioni

Articolo 13 – Consegnatario dell'armeria

Articolo 14 – Controlli e sorveglianza

Articolo 15 – Addestramento

Articolo 16 – Strumenti di autotutela

TITOLO IV – Norme transitorie e finali

Articolo 17 – Norme integrative

Articolo 18 – Disposizioni finali

TITOLO I

Generalità, numero e tipo di armi.

Articolo 1

Finalità ed ambito d'applicazione.

1. Il regolamento speciale adottato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 04/03/87, n° 145, recante "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agenti di P.S.", ha lo scopo di disciplinare l'acquisto, la custodia, la detenzione, il trasporto, il porto, l'addestramento e l'impiego dei materiali d'armamento, completando le disposizioni di legge al riguardo, al fine di garantire la conservazione, l'efficienza e la durata degli stessi, nonché la capacità e competenza nel loro impiego.
2. L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di P.S. è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato quale risulta dalla normativa vigente e dalla disciplina contenuta nel presente regolamento.
3. L'ambito territoriale di applicazione del presente regolamento comprende quello dei comuni aderenti alla convenzione costitutiva del Corpo di Polizia Locale "Giudicarie", nonché

eventualmente, nei limiti di legge e secondo le modalità convenzionalmente stabilite, dei Comuni aderenti alla convenzione costitutiva del Distretto " Giudicarie".

Articolo 2

Numero di armi in dotazione.

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di polizia locale "Giudicarie" equivale al numero di addetti in possesso della qualità di agente di P.S., maggiorato di un numero pari al cinque per cento degli stessi, od almeno di un'arma, come dotazione di riserva.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco del comune capofila, come individuato dalla convenzione istitutiva dello stesso servizio associato di polizia locale.
3. Il provvedimento di modificazione del numero di armi in dotazione viene adottato con le medesime forme previste nel precedente comma.
4. I provvedimenti del Sindaco di cui al presente articolo sono comunicati al Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento.

Articolo 3

Tipo di armi in dotazione.

1. Le armi da fuoco per la dotazione del Corpo di Polizia Locale "Giudicarie", da scegliersi all'atto dell'acquisizione tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7, Legge n° 110/75 e sue successive modificazioni, possono essere a funzionamento semiautomatico od a rotazione.
2. Il munizionamento viene individuato nel calibro delle armi in dotazione, con caricamento confezionato per il commercio direttamente dal fabbricante della munizione, con palla blindata, in numero pari a cinquanta cartucce per ogni arma da fuoco prevista con il provvedimento di cui all'art. 2 del regolamento.
3. Il Comandante denuncia all'Autorità Locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Commissariato del Governo il numero complessivo delle armi in dotazione.

TITOLO II

Modalità e casi di porto dell'arma

Articolo 4

Modalità di porto dell'arma.

1. Il personale che espleta servizio d'istituto armato, indossa l'uniforme e porta l'arma nella fondina esterna di sicurezza.
2. L'arma è portata con caricatore pieno ed inserito, senza colpo in canna, con caricatore di riserva collocato nell'apposita tasca al cinturone.
3. Qualora sia disposto l'uso dell'abito civile secondo quanto previsto dal regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie, l'arma in dotazione è portata in apposita fondina interna.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, né esse possono essere alterate o modificate, né in esse può essere impiegato munizionamento diverso da quello in dotazione.

5. Il Comandante può autorizzare il porto dell'arma in modo non visibile anche quando il personale del Corpo indossa l'uniforme.

Articolo 5

Servizi svolti con armi.

1. Nell'ambito del territorio di competenza, il personale di P.L. appartenente al Corpo deve essere armato qualora espletia:
 - a) servizi di pattuglia automontata diurna (salvo diverse disposizioni del Comandante) e notturna nonché eventuali pattuglie appiedate notturne;
 - b) servizi di vigilanza e protezione di beni qualificabili come patrimonio comunale;
 - c) servizi svolti su ordine dell'autorità giudiziaria;
 - d) servizi in cui il personale svolge funzioni ausiliarie di P.S. in collaborazione con le forze di Polizia di Stato ai sensi dell'art. 3, l. n° 65/86;
 - e) servizi notturni, come individuati nel C.C.P.L. in vigore;
 - f) servizi di pronto intervento;
 - g) servizi individuati dal Comandante.

Articolo 6

Esenzione dal porto.

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, D.M. -4 marzo 1987, n° 145, il Comandante può esonerare dal porto delle armi quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore.
2. L'esenzione di cui al precedente comma può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture la cui natura consigli la non ostentazione di armi.

TITOLO III

Custodia ed assegnazione delle armi

Articolo 7

Modalità di assegnazione, doveri dell'assegnatario.

1. L'assegnazione dell'arma può avvenire di volta in volta, in relazione allo specifico servizio d'istituto da svolgersi, od in via continuativa.
2. In ogni caso, all'atto dell'assegnazione l'assegnatario deve verificare la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, nonché le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate.
3. L'assegnatario deve custodire l'arma e le munizioni ricevute in modo diligente; deve inoltre sempre ed ovunque applicare le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi e non deve mai lasciare l'arma o le munizioni incustodite.
4. Nei locali del Comando non espressamente individuati è fatto divieto di effettuare il caricamento e lo scaricamento delle armi.
5. Le operazioni di armamento e disarmamento del percussore delle armi devono avvenire unicamente ad arma priva di caricatore, in apposito luogo munito di barilozzo inerte, qualora necessario o disposto.
6. E' vietato estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.

7. E' vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma assegnata a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 8

Assegnazione dell'arma di volta in volta.

1. In caso d'assegnazione dell'arma di volta in volta, essa è prelevata dall'armeria del Corpo all'inizio del servizio ed ad essa è versata al termine del servizio per il quale è stata assegnata; l'arma viene prelevata unitamente a due caricatori con munizioni in numero pari alla capacità dei due caricatori.
2. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal Comandante del Corpo.

Articolo 9

Assegnazione dell'arma in via continuativa.

1. Agli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agente di P.S., con provvedimento del Sindaco del comune capofila comunicato al Commissariato del Governo per la P.A.T. e soggetto a revisione annuale, può essere assegnata l'arma in via continuativa.
2. Il provvedimento viene inoltre annotato nel tesserino di identificazione dell'assegnatario che deve riportare anche il numero di matricola dell'arma stessa.
3. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il proprio tesserino.
4. L'arma assegnata viene consegnata unitamente a due caricatori e con munizioni in numero pari alla capacità dei due caricatori.
5. L'arma è immediatamente versata all'armeria del Corpo quando sia scaduto o revocato il provvedimento d'assegnazione, siano venuti meno i requisiti psico-fisici o siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.
6. L'arma assegnata viene in ogni caso versata all'armeria del Corpo allorquando l'assegnatario perda la qualità di agente di P.S., cessi o sia sospeso dal rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Commissariato del Governo per la P.A.T..
7. Il prelevamento all'atto dell'assegnazione ed il versamento nelle ipotesi di cui al comma precedente sono annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal Comandante del Corpo.
8. L'assegnatario dell'arma in via continuativa provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'arma in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento.
9. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio dei comuni convenzionati con il Corpo di Polizia Locale ed aventi regolamento analogo al presente, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

Articolo 10

Armeria del Corpo.

1. All'adozione da parte del Sindaco del Comune capofila del provvedimento di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento con cui si determini la dotazione del Corpo in un numero di armi superiore a quindici, è istituita l'armeria del Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie.

2. Il provvedimento è comunicato al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento.
3. L'armeria è sistemata in un locale interno della sede del Comando, ubicata in modo da consentire il controllo degli accessi, munita di porta blindata ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza.
4. Deve essere munita di serrature di sicurezza e di congegno d'allarme; la porta blindata deve essere munita di finestrilla con cristallo blindato o grata per i controlli dall'esterno.
5. Le serrature di sicurezza della porta blindata d'accesso dell'armeria possono essere di tipo elettronico a combinazione e codici, con memorizzazione automatica delle aperture ed accessi, rispondenti alla migliore tecnologia presente sul mercato.
6. Le caratteristiche dell'impianto d'illuminazione e delle misure antincendio devono rispondere alle previsioni di cui all'art. 13, D.M. n° 145/87.
7. Il funzionamento dell'armeria avviene secondo il disposto dell'art. 14, D.M. n° 145/87 ed è dotata sia dei registri ivi previsti che di quelli previsti dal presente regolamento.

Articolo 11

Distribuzione e ritiro delle armi.

1. L'accesso nell'armeria, è consentito esclusivamente al Sindaco del comune capofila, al comandante, al vicecomandante in sua vece ed al consegnatario di armeria.
2. È altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario di armeria o del Comandante se presente.
3. Le armi devono essere consegnate, versate o comunque custodite nelle celle personali, scariche.
4. L'accesso nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo deve essere annotato su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo o registrato con opportuni sistemi automatizzati.
5. Il registro o comunque le registrazioni eseguite in forza del precedente comma sono tenuti dal consegnatario di armeria.

Articolo 12

Conservazione delle armi e delle munizioni.

1. Qualora non venga istituita l'armeria, le armi e le munizioni, se non assegnate in via continuativa, sono conservate presso il Comando in appositi armadi corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, del D.M. n° 145/87.

Articolo 13

Consegnatario dell'armeria.

1. Durante le ore di servizio, le chiavi di accesso dell'armeria di cui all'art. 10 del regolamento e degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni, di cui all'art. 12 del regolamento sono conservate dal consegnatario dell'armeria, che ne risponde.
2. Fuori dell'orario di servizio, le chiavi di cui al comma precedente sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.
3. Copia delle chiavi è conservata a cura del Comandante del Corpo in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte od armadio blindato.

4. Il consegnatario dell'armeria viene individuato con provvedimento del Comandante tra il personale appartenente al Corpo, con specificazione dei doveri e compiti nel rispetto del disposto dell'art. 17, D.M. n° 145/87.
5. In caso le armi e le munizioni siano custodite in appositi armadi metallici, qualora non sia istituita l'armeria di Corpo, e comunque qualora non sia adottato il provvedimento d'individuazione di cui al comma precedente, le funzioni del consegnatario sono svolte dal Comandante ed, in ipotesi di sua assenza, dal Vicecomandante.
6. Il consegnatario di armeria provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia delle armi non assegnate in via continuativa in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento.

Articolo 14

Controlli e sorveglianza.

1. Il Comandante ed il consegnatario di armeria possono effettuare controlli, senza preavviso, alle armi depositate dagli addetti nelle apposite celle personali contenute nell'armadio corazzato di cui all'art. 12 del regolamento; l'esito del controllo è riportato su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal Comandante del Corpo, tenuto dal consegnatario di armeria.
2. La sorveglianza esterna è altresì effettuata secondo quanto previsto dal disposto dell'art. 16, D.M. n° 145/87.

Articolo 15

Addestramento.

1. Gli addetti al Corpo di PL "Giudicarie", in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati solamente dopo avere conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una Sezione del T.S.N. o presso altro poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine il Sindaco del Comune capofila provvede all'iscrizione di tutti gli addetti del Corpo in possesso della qualità di agente di P.S., ad una Sezione del T.S.N., ai sensi della legge n° 286/81.
3. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dell'art. 18, D.M. n° 145/87 sono comunicati al Commissario del Governo per la PAT.
4. Il trasporto dell'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno è regolata dall'art. 19, D.M. n° 145/87.

Articolo 16

Strumenti di autotutela

1. In conformità alla normativa statale o provinciale, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale. Tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.
2. I presidi difensivi di cui al precedente comma saranno individuati tra quelli previsti dal Regolamento di esecuzione della L.P. 8/2005.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17

Norme integrative.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n° 65, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n° 145, della Legge 18 aprile 1975, n° 110 e successive modificazioni ed integrazioni, e del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, nonché ogni altra disposizione vigente in materia.

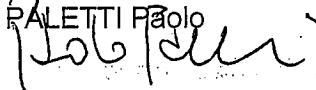
Articolo 18

Disposizioni finali.

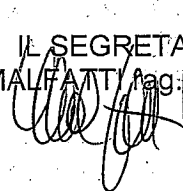
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività in seguito all'approvazione degli Organi preposti ed è comunicato al Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 2, D.M. n° 145/87.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 di data 31.10.2011.

IL SINDACO
PALETTI Paolo



IL SEGRETARIO
MALFATTI Wagn. Walter



Pubblicato all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal 03.11.2011 al 13.11.2011 senza opposizioni.

Li, 14.11.2011



Il Segretario
MALFATTI Wagn. Walter

